

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA

- Presidente -

Sent. n. sez. 509/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

UP - 18/03/2026

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

- Relatore -

R.G.N. 1116/2026

MARIA ELENA MELE

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;

viste le conclusioni presentate dal Sostituto Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] in primo grado era stato condannato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con sentenza resa in abbreviato in data 22 gennaio 2025, ad una pena finale di anni 5 di reclusione ed euro 240,00 di multa per dieci episodi di furto, avvenuti tutti su bagaglio di treni in partenza dalla stazione di [REDACTED]; di questi, tre erano avvenuti a ottobre 2023 e gli altri tra aprile e 24 maggio 2024, tutti con analoghe modalità. Il giudice aveva ritenuto più grave il furto di cui al capo n.4 (avente ad oggetto attrezzature tecniche per un valore intorno ai trentacinquemila euro) e su questo aveva fissato una pena base, che aveva poi aumentato in continuazione per gli altri delitti.



In appello era stato proposto un concordato, con cui si chiedeva di unire la presente pena in continuazione con altra di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 24 giugno 2024, che aveva condannato lo [REDACTED] (alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.650,00 di multa, ridotta di 1/3 per il rito abbreviato) per un episodio di rapina impropria, lesioni e resistenza del 26 maggio 2024; il fatto aveva avuto origine da un furto con modalità analoghe ai precedenti ma, quando era intervenuto un sovrintendente della Polizia, lo [REDACTED] aveva reagito, opponendosi e ferendolo.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha ritenuto che la continuazione non possa essere riconosciuta e che, comunque, la pena proposta fosse troppo contenuta; quindi, ha rigettato la richiesta di concordato e confermato la condanna inflitta in primo grado.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La parte deduce vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione e, conseguentemente, al rigetto dell'istanza di concordato. L'omogeneità delle condotte e la vicinanza temporale delle medesime, avrebbe imposto il riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso tra tutti gli episodi sottoposti al vaglio del giudice. Inoltre, nella sentenza impugnata, l'istituto era stato riconosciuto tra una molteplicità di furti intervallati da un lasso temporale maggiore (da ottobre 2023 ad aprile 2024); il mancato riconoscimento del beneficio per un episodio accaduto solo due giorni dopo l'ultimo dei furti, costituirebbe una contraddizione interna alla medesima sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.

2. In relazione al motivo dedotto, va premesso che l'unicità di disegno criminoso postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere *ab origine* anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di adattamento alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.



Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Dalla unitaria programmazione iniziale di una molteplicità di reati, va distinta la diversa situazione nella quale il soggetto abbia operato una generica scelta di stile di vita, improntata al delitto. In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.. (Sez. 1 n. 39222 del 26/02/2014, b., Rv. 260896 – 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale, esaminando tutti gli indici sintomatici del caso concreto, ha ritenuto che si versi nella seconda delle ipotesi; in assenza di uno specifico indice significativo di una progettazione iniziale unitaria, la Corte ritiene che «la tendenza dell'autore a porre in essere reati dello stesso genere, frutto comunque di altrettante determinazioni estemporanee» costituisca «espressione di scelta di vita».

Tale valutazione, argomentata con motivazione logica e aderente ai principi di diritto che governano la materia, non è sindacabile nella presente sede.

La stessa non è intrinsecamente contraddittoria; nel prendere atto che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la continuazione tra i numerosi furti, la Corte evidenzia di non potersi esprimere sul punto, in quanto la questione non era stata oggetto di specifica impugnazione da parte del P.M. e, quindi, non era stata devoluta alla sua cognizione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 18/03/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Rossella Catena

